

## **TI\_GERICHTE 15.2023.17 vom 3. Juli 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-07-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2023.17](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.17)

FR: TI\_GERICHTE 15.2023.17 du 3 juillet 2023

IT: TI\_GERICHTE 15.2023.17 del 3 luglio 2023

### **Regeste**

Comminatoria di fallimento. Attestazione di notifica del precetto esecutivo parzialmente errata (quanto al nome del consegnatario) e incompleta (mancata indicazione della relazione con la società escussa)

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

luglio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso 27 febbraio 2023 della RI 1 (patrocinata dall'avv. PA 1, ) contro l'operato dell' Ufficio d'esecuzione , sede di Bellinzona , o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 febbraio 2023 nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_56 promossa nei confronti della ricorrente dalla PI 1 , (patrocinata dall'avv. PA 2, ) ritenuto in fatto: A. Nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_56 promossa il 28 settembre 2022 dall'PI 1 contro la RI 1 per l'incasso del prezzo di forniture di materiale da costruzione, di fr. 38'461.65, oltre agli interessi del 5% dal 31 luglio 2022, il 9 febbraio 2023 la sede di Bellinzona dell'Ufficio d'esecuzione (UE), appurato che l'escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento. B. Con ricorso del 27 febbraio 2023, la RI 1 chiede in via principale, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annulla-mento del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento, e in via subordinata l'annullamento della sola comminatoria di fallimento "in quanto il precetto esecutivo è colpito da opposizione", protestate tasse, spese e ripetibili. C. Con ordinanza del 3 marzo 2023, il presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo al ricorso. D. Con osservazioni del 13 marzo 2023, l'PI 1 si è opposta al ricorso, chiedendo, in via preliminare, la reiezione della domanda di effetto sospensivo e l'imposizione alla ricorrente di una cauzione processuale di fr. 45'000.–, in via principale la reiezione del ricorso e in subordine la reiterazione della notifica del precetto esecutivo , tasse e spese a carico della ricorrente. Nelle sue del 21 marzo 2023, l'UE si è rimesso al giudizio della Camera. E. II

#### **E. 7**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento impugnata ed è fatto ordine all'Ufficio d'esecuzione di registrare l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ 56 con la data del 27 febbraio 2023 . 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.